COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XLVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 403

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 403

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala » (*Approvata dal Senato della Repubblica*). (1479) 404

PRESIDENTE 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412

CARTIA, *Relatore* 404, 407, 412

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* 405, 407, 411

PUGLIESE 406, 408, 409, 410

GUI 406, 407, 408

TONENGO 407

DE VITA 408, 410

FERRARIS 409

ADONNINO 409

GRAMMATICO 409, 410

TRUZZI 410

GRIFONE 412

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato passito di Pantelleria » (*Approvata dal Senato della Repubblica*). (1492) 412

PRESIDENTE 412

CARTIA, *Relatore* 412

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Aggiunte e modifiche al regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e al Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 1361 per quanto ha riferimento all'aceto. (*Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica*). (1532) 413

PRESIDENTE 413

GRIFONE 413

Votazione segreta:

PRESIDENTE 413

La seduta comincia alle 10.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunica che è in congedo il deputato Basile.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Tudisco e Nicotra Maria sostituiscono rispettivamente i deputati Gatto e Giuntoli Grazia. Autorizzo a partecipare alla discussione il deputato De Vita, a sua richiesta.

Seguito della discussione sulla proposta di legge di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana: Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ». (Approvato dal Senato della Repubblica). (1470).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla proposta di legge di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana: Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala », già approvata dal Senato della Repubblica.

Prego l'onorevole Cartia, relatore, di svolgere la relazione integrativa della quale era stata riconosciuta la necessità nella precedente seduta.

CARTIA, *Relatore*. Avendo approfondito le ricerche sulla precedente legislazione in materia di disciplina per la produzione e il commercio dei vini pregiati di determinata origine, ho il dovere di informare la Commissione che il richiamo fatto all'articolo 1 della proposta di legge in esame al decreto del Ministero dell'agricoltura del 15 ottobre 1931, che a sua volta risulta emanato con riferimento ed in applicazione della legge 1° luglio 1930, n. 1164 e del relativo regolamento 10 luglio 1930, n. 1164, ha fatto fermare il mio esame su tale legge e relativo regolamento. Ma la disciplina in tale legge disposta per la tutela dei vini tipici, ha subìto successive modifiche con la legge 10 giugno 1937, n. 1266, contenente provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola. In tale legge il titolo III si occupa, infatti, della « Disciplina della produzione e del commercio dei vini pregiati di determinata origine » con una serie di disposizioni, dall'articolo 35 all'articolo 53, che apportano modifiche alle precedenti disposizioni della legge 10 luglio 1930, n. 1164, che con l'articolo 54 è stata abrogata.

Le modifiche sostanzialmente affidano allo Stato, attraverso i suoi organi, quei compiti di vigilanza, di controllo e di tutela che nella legge precedente erano affidati ai consorzi dei produttori, successivamente disciolti. Restano fermi i criteri per la determinazione dei vini tipici e la competenza del Ministro dell'agricoltura a provocare il decreto di delimitazione della zona di produzione, contenente anche la dichiarazione di vino pregiato di determinata origine, con l'indicazione dei suoi requisiti e sue caratteristiche (articoli 35 e 36). Con l'articolo 37 viene riservato il nome del vino di cui al decreto stesso, ai vini prodotti nella zona determinata ed aventi i requisiti e le caratteristiche indicate nel decreto; ed è fatto divieto di commerciare con il nome del vino pregiato, vini non provvisti di un apposito certificato di cui all'articolo 39 della legge stessa, nonché di vendere o detenere per la vendita vini non provvisti di un apposito marchio, di cui all'articolo 41 della stessa legge. Le garanzie di tutela si estendono anche al controllo dei vigneti costituiti da vitigni produttori di tali vini, i quali, a cura dei consorzi per la viticoltura competenti per territorio, dovranno essere iscritti in apposito elenco. I produttori di vino con uve o mosti acquistati, per ottenere l'attestazione di commerciabilità del vino con il nome di vino pregiato, devono accompagnare la domanda relativa con una dichiarazione del consorzio per la viticoltura, attestante che le dette uve o mosti provengono da un vigneto iscritto nell'elenco suddetto. Il rilascio dell'attestazione di commerciabilità è demandato in quella legge al Consiglio provinciale delle corporazioni, oggi alla Camera di commercio, territorialmente competente, che ha altresì facoltà di provvedere, durante o dopo la vinificazione, anche con sopraluoghi presso i produttori, agli accertamenti riguardanti la razionalità dei procedimenti tecnici impiegati e le caratteristiche del vino ottenuto e ciò mediante un particolare ufficio tecnico amministrativo, finanziato con un provento stabilito per ogni ettolitro di vino per il quale viene rilasciato il certificato.

Oltre la garanzia di tale certificato, con i suddetti relativi controlli, la legge prevede un marchio distintivo per ciascun vino pregiato, da istituirsi da parte del Ministero dell'agricoltura di concerto con quello allora esistente delle corporazioni, marchio da trascriversi a norma della legge sui marchi di fabbrica.

L'uso di tale marchio può essere fatto su autorizzazione del Consiglio provinciale dell'economia, oggi Camera di commercio, competente per territorio, su conforme parere di un comitato, che oggi però non è possibile far funzionare poiché da formarsi con rappresentanze derivate da abolite strutture fasciste. Sono previste diverse dettagliate cautele per l'uso del marchio, compresa quella di un apposito registro di carico e scarico, a pagine numerate e firmato da un delegato della Camera di commercio competente, dal quale deve risultare il movimento del vino al quale il marchio si riferisce, con sanzioni penali per la omissione o irregolare tenuta del detto registro. L'articolo 49 prevede sanzioni per le diverse infrazioni, che vanno da un'am-

menda di lire 25 a lire 250 (oggi le pene pecuniarie vanno aumentate di 8 volte), per ogni ettolitro di vino venduto abusivamente o detenuto per la vendita o commerciato, salvo che il fatto non costituisca reato più grave e con la reclusione fino a sei mesi per l'uso non autorizzato del marchio, o concorso nell'uso.

Questo sommario quadro delle disposizioni vigenti per la produzione e il commercio dei vini tipici mette in rilievo la più efficiente ed organica disciplina prevista dalla legge nazionale rispetto alle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, ma sta di fatto che tale disciplina non ha trovato in pratica alcuna applicazione, anche perché gli organi previsti nella legge si inquadrano in rappresentanze derivate dalla struttura fascista, non più in funzione. Così, ad esempio, è previsto all'articolo 36 il concorso del ministro delle corporazioni e della corporazione vitivinicola nella dichiarazione di vino pregiato di determinata origine e nella delimitazione della zona di produzione.

È prevista altresì la funzione di un comitato di 7 membri al fine di stabilire i criteri per il rilascio del certificato di commerciabilità e di esprimere parere sulle domande di autorizzazione del marchio; tale comitato è composto da membri rappresentanti delle disciolte organizzazioni provinciali fasciste. È previsto il concorso del Ministero delle corporazioni nella istituzione del marchio.

La legge ha perciò bisogno di essere aggiornata e modificata ed il Ministero dell'agricoltura sta elaborando in proposito un organico disegno di legge.

È perciò che, se pure insufficiente nella sua disciplina, il disegno di legge presentato dalla Assemblea regionale siciliana può intanto approvarsi, tanto più che esso, allo stato, si riduce sostanzialmente a stabilire la delimitazione del territorio e i requisiti e le caratteristiche del vino « Marsala », lasciando impregiudicata la disciplina dei controlli e delle garanzie, che trovano più idonea e organica e efficace codificazione in sede nazionale.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Debbo constatare che il completamento della relazione ha chiarito diversi punti e soprattutto l'impressione che fosse in atto un consorzio fra i produttori del « Marsala », sul quale consorzio il Ministero dell'agricoltura avrebbe potuto agire per soddisfare le richieste di questa legge. Questo consorzio c'era, ma è stato disciolto con tutti gli altri (articolo 53 della legge del 1937) e quindi non c'è più da farvi affidamento.

Mi era stato inoltre chiesto perché il Ministero dell'agricoltura in base alla legge del 1937 non fosse intervenuto con un suo provvedimento a risvegliare il consorzio e a imporre eventualmente nuove disposizioni intese a tutelare il vino « Marsala ». Rispondo che il Ministero aveva posto allo studio i provvedimenti intesi a tutelare insieme agli altri vini tipici anche il « Marsala ». La legge del 1937, che prevedeva l'accordo del Ministero dell'agricoltura con quello delle corporazioni, deve essere sostituita da un'altra che meglio risponda alle necessità dei tempi. A questo scopo il Ministero si è messo in relazione con quelli dell'industria, del tesoro e gli altri interessati per concertare il nuovo disegno di legge, il quale attualmente si trova all'esame del Ministero dell'industria. Intanto è stata presentata la proposta dell'Assemblea regionale siciliana e si è pensato che, invece di emanare un decreto che avrebbe dovuto poggiare su una legge sorpassata, era intanto opportuno accogliere le proposte degli interessati, salvo a modificarle dove necessario.

Non posso che ripetere la raccomandazione già fatta nella precedente seduta: approvare al più resto la proposta di legge in esame nell'interesse di tutti i produttori vitivinicoli siciliani.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore e l'onorevole Sottosegretario hanno chiarito lo stato della legislazione attuale sulla tutela dei vini tipici e di pregiata origine. La legge del 1930, sulla base della quale è stata delimitata, per quanto riguarda il « Marsala » e altri vini (Orvieto e Asti), la zona di tipicità, fu poi abrogata dalla legge del 1937 e i consorzi per i vini tipici, costituiti sulla base della legge del 1930, furono sciolti per espressa dichiarazione di questa legge successiva.

Pertanto anche il consorzio per il « Marsala » è stato sciolto, così come è avvenuto per tutti i consorzi costituiti a difesa dei vini tipici, compreso quello per il Chianti.

Il regolamento previsto dalla legge del 1937 non fu mai emanato. Essa inoltre prevedeva che la disciplina dei vini tipici fosse affidata a consorzi provinciali per l'agricoltura, da costituirsi sulla base della legge stessa. Tali consorzi provinciali furono successivamente sciolti dalla legge del 1938 e sostituiti dagli enti dell'agricoltura.

Manca quindi, oggi, una regolamentazione dei vini tipici pregiati. D'altra parte, la legge del 1937 non è stata espressamente abrogata da provvedimenti successivi, poiché questi non sono mai intervenuti. Lo fu soltanto per

la parte che riguardava l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e il consorzio nazionale dei distillatori di spiriti di seconda categoria. Infatti, il decreto che mise in liquidazione codesti due enti, all'articolo 46 dice: « Le disposizioni della legge 10 giugno 1937, per la parte concernente l'obbligatorietà della destinazione di materie vinose alla distillazione, sono abrogate ».

Quindi, una abrogazione formale di tutta la legge non è mai avvenuta. Però, sono venuti a mancare gli organi che avrebbero dovuto provvedere alla tutela dei vini tipici. Come l'onorevole Sottosegretario ha detto, il provvedimento è allo studio e alcuni Ministeri — in particolare quello dell'industria — hanno sollevato obiezioni particolarmente importanti.

Quindi, allo stato degli atti, manca una disciplina generale della materia dei vini tipici o di pregiata origine.

Ora la Commissione stabilirà se sia il caso di esprimere il voto che questa materia dei vini tipici e pregiati formi oggetto, al più presto, di un provvedimento che la disciplini nella sua interezza. A tale proposito ricorderò che nell'Accordo italo-francese è stato previsto l'impegno dei due contraenti di provvedere ad una tutela particolare dei vini di pregiata origine.

PUGLIESE. Il provvedimento sottoposto al nostro esame giova, in apparenza, agli interessi dei produttori della zona, ma non in sostanza, e ciò particolarmente nel caso dei piccoli e medi produttori, i quali sono costretti a vendere le uve anche a prezzi bassi perché non possono vinificare, sia per la mancanza di adeguate attrezzature e scorte, sia perché al momento della vendemmia devono vendere immediatamente il loro raccolto.

In tale periodo avviene infatti che i piccoli e medi produttori sono costretti a vendere le uve e, quindi, essendo minore la concorrenza, minore è il prezzo che essi possono realizzare. Per esempio, nella zona di Cirò, quest'anno, le uve, fino a 15 giorni dall'inizio della vendemmia, si sono dovute vendere attorno alle 2000 lire a quintale, ed il prezzo è salito a 2600 lire soltanto quando da Cremona ne vennero richiesti forti quantitativi.

Pertanto, lasciare all'articolo 1 della proposta di legge l'attuale dizione: « La denominazione Marsala, vino Marsala o vino di Marsala è riservata esclusivamente al vino speciale preparato nella zona tipica di produzione », determinerebbe — a mio avviso — un danno per i piccoli e medi produttori.

Proporrei, invece, di modificare la dizione nel senso che « la denominazione « Marsala », « vino Marsala » o « vino di Marsala », sia riservata esclusivamente al vino speciale preparato con uve lavorate o acquistate nella zona tipica di produzione ».

Ripeto che ciò è nell'interesse dei produttori, specialmente piccoli e medi, che avrebbero in tal modo possibilità di vendere a perzzi più remunerativi.

GUI. Non intendo entrare nel dettaglio della proposta di legge, ma mi ricollego alla questione sollevata nella precedente seduta, per ringraziare il Sottosegretario e il relatore dei chiarimenti e delle ulteriori informazioni fornitici, i quali dimostrano come la nostra preoccupazione fosse più che giustificata in quanto esisteva una parte di legislazione che ignoravamo. La stessa relazione presentata al Senato non fa cenno dei provvedimenti legislativi precedenti, i quali sono stati abrogati quasi totalmente e che comunque hanno relazione con questa proposta di legge.

Sotto questo aspetto, le informazioni dateci dal relatore e dal Sottosegretario sono sufficienti. Ora si comprende perché possa essere necessario emanare una legge; solamente ora, cioè quando si è constatato che la legislazione a suo tempo emanata è stata in parte abrogata e in parte resa inefficiente per la inesistenza degli organi che dovevano applicarla.

Pertanto, io non sollevo più obiezioni sulla necessità di questo provvedimento, salvo ripetere che l'approvazione di questa legge provocherà la richiesta di analoghi provvedimenti per altri vini tipici, a meno che il Ministero non sia sollecito a predisporre un disegno di legge che stabilisca una disciplina generale, la quale potrà anche in parte riformare o modificare la disciplina del « vino Marsala ».

Mi sembra dunque che, allo stato degli atti, sia giustificata la presentazione di questa proposta di legge dell'Assemblea regionale siciliana.

Per ultimo vorrei rivolgere una domanda al Sottosegretario e al relatore. Noi, con questa proposta di legge, richiamiamo la delimitazione topografica stabilita dal decreto del Ministero dell'agricoltura del 1931, stabiliamo i caratteri organolettici del « vino Marsala », proibiamo la sua produzione fuori della zona tipica. Ma io non vedo come questa legge possa avere una efficacia pratica per risolvere il problema che angustia la Regione siciliana. E cioè: il marchio « Marsala » c'è

o non c'è? Chi ha la competenza di stabilirlo?

Ed inoltre: la sorveglianza sulla esecuzione di questa legge, cioè la verifica che la produzione sia fatta in quella determinata zona, e che il marchio sia concesso a ditte che effettivamente sono nella Regione, a chi compete? E con quali oneri si applicherà l'obbligo che la proposta di legge stabilisce?

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Saranno gli organi normali del Ministero dell'agricoltura e del Ministero dell'industria che se ne occuperanno. Questo sarà oggetto di esame e di proposte in sede di compilazione del disegno di legge che è attualmente allo studio.

GUI. Quindi, in questo momento, il « Marsala » non ha un marchio?

PRESIDENTE. Ho l'impressione che non vi sarà un marchio « vino Marsala », almeno secondo questa legge, ma sarà in potere dei singoli produttori di « Marsala » richiedere l'applicazione di un marchio il quale, contemplando determinati requisiti, sarà in applicazione di questa proposta di legge.

CARTIA, *Relatore*. Bisogna riconoscere che, in effetti, questa proposta di legge è stata fatta nella più perfetta ignoranza della legislazione precedente. È palese, per esempio, l'inopportunità del richiamo al decreto 15 ottobre 1931; mentre si sarebbe dovuto cominciare a stabilire e delimitare il territorio di produzione nella stessa proposta di legge.

Era infatti previsto un articolo 6 nel progetto della Assemblea regionale siciliana, articolo che non è stato inserito nella proposta di legge, in cui si proponeva di delegare al Governo regionale siciliano la facoltà di emanare norme per il controllo della produzione e del commercio del vino Marsala ». Questo venne proposto in quanto i membri di quell'Assemblea non seppero trovare un congegno idoneo a rendere operante la legge.

Questo articolo 6 è stato soppresso dal Senato e giustamente, sicché la legge è senza riserve. Quindi il quesito posto dall'onorevole Gui rimane. Non basta fissare le caratteristiche del vino tipico ed il territorio di produzione, occorre stabilire come il controllo può essere attuato attraverso provvidenze legislative ed organismi idonei. La parte della legge del 1937 che non è abrogata (è stata abrogata solo la parte che riguarda i consorzi vitivinicoli per i controlli sui vitigni, per dare il certificato di idoneità ai vigneti) ma che trova difficoltà di applicazione, prevede l'istituzione del marchio e del registro di carico e scarico. Osservo che nella legge nazionale questa difficoltà sarebbe superata, perché chiunque può andare, comprare e verificare. Ma per quanto riguarda la produzione ed il commercio, sono predisposti altri controlli. Esiste la Camera di commercio che rilascia il certificato di idoneità a fare dall'uva il « Marsala »; poi c'è il controllo tecnico-amministrativo della stessa, che può, con sopraluogo, controllare che siano rispettate le norme di manipolazione e che nello stesso certificato rilascia la autorizzazione a vendere ad un commerciante di fuori, che può acquistare purché tenga il registro di carico e scarico.

Se l'Assemblea regionale avesse tenuto presente la legislazione precedente, ne avrebbe potuto prelevare quegli istituti e quelle disposizioni che avrebbero dato a questa legge una struttura più organica e più efficiente. Nella mia relazione ho proposto che sia votata favorevolmente la legge purché siano rinviati alla futura legislazione nazionale i controlli che in essa appunto dovranno inquadrarsi. Certo, allo stato presente delle cose, c'è la difficoltà dell'esercizio di tali controlli. Forse si potranno operare a mezzo delle guardie di finanza? No certo, tanto è vero che l'Assemblea regionale siciliana, nel proporre la legge per il vino di Pantelleria, ha richiamato soltanto le sanzioni relative alla legge per la difesa dei prodotti agrari, sanzioni per cui la guardia di finanza è idonea, mentre non lo è per i controlli tecnici necessari per il vino Marsala.

Per tali ragioni continuo a rilevare l'esigenza di un coordinamento con la legge nazionale. Però, mentre si attende la legge generale, una ragione di convenienza pratica ci induce ad approvare questa proposta, pur riconoscendo che essa è priva di tutte quelle forme di controllo che potrebbero darle efficacia pratica.

TONENGO. Da quanto si è detto fino a questo momento, sembrerebbe che il vino pregiato prodotto in una certa zona debba essere tutto della medesima qualità. Ora con questa disposizione si verrebbe ad eliminare la differenziazione di qualità tra produttore e produttore dello stesso tipo di vino, scontentando il consumatore più esigente e togliendo al produttore l'incentivo a migliorare il suo prodotto.

Osservo, inoltre, che non è sufficiente stabilire un'ammenda di 8 volte superiore a quella anteguerra per i contravventori alla legge, perché quando uno con la sofisticazione del prodotto ottenga ad esempio un milione di guadagno e la multa è di 100 mila lire, conserva sempre un ottimo profitto.

A che vale, poi, mettere il marchio, se esso si può falsificare con qualche accorgimento? Abbiamo veduto, per esempio, del vino « da Caluso » invece che « di Caluso », « da Rufina » invece che « di Rufina ».

È necessario soprattutto semplificare la legge.

PRESIDENTE. Si può chiamare « vino Marsala » quello prodotto in quella zona. Ma le singole ditte produttrici possono sempre produrre le loro varietà.

DE VITA. I tipi di produzione sono, del resto, elencati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

La denominazione « Marsala » « vino Marsala » o « vino di Marsala » è riservata esclusivamente al vino speciale preparato nella zona tipica di produzione delimitata dal decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste in data 15 ottobre 1931.

Tale vino deve avere una gradazione alcoolica non inferiore al 17 per cento di alcool per distillazione ed un contenuto zuccherino non inferiore al 5 per cento; deve essere convenientemente invecchiato e lavorato secondo il tipo, presentare colore giallo ambrato, più o meno intenso e possedere particolari caratteristiche proprie di profumo e di sapore, ottenute mediante l'aggiunta ai vini bianchi prodotti nella suddetta zona dalle uve pregiate (grillo, catarratto, inzolia), di mosto cotto, sifone o mosto concentrato, alcool etilico o acquavite di vino.

Vi è anzitutto un emendamento sostitutivo del primo comma presentato dall'onorevole Pugliese:

« La denominazione « Marsala, « vino Marsala » o « vino di Marsala » è riservata esclusivamente al vino Marsala preparato con uve lavorate o acquistate nella zona delimitata dal decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste in data 15 ottobre 1931 ».

DE VITA. Ritengo che l'emendamento sia superfluo perché è implicito nella dizione del primo comma che la preparazione di questi vini debba essere fatta con uve prodotte nella zona: « vino speciale preparato nella zona tipica di produzione ». La parola « produzione » toglie qualsiasi dubbio.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Pugliese di chiarire in che cosa consiste la differenza fra il testo della proposta di legge e il suo emendamento.

PUGLIESE. La dizione della proposta di legge è tale da far pensare che se io, commerciante o industriale, mi reco nella zona del Marsala ad acquistare delle uve e le trasporto in un'altra zona, il mio vino, anche se risponde alle caratteristiche del « Marsala » (17 gradi, ecc.), anche se preparato con uve acquistate nella zona del Marsala, non possa considerarsi vino « Marsala. Viceversa con il mio emendamento, purché le uve siano state acquistate nella zona del Marsala e purché il vino risponda a quelle caratteristiche, anche il mio vino dovrà essere considerato vino « Marsala ».

La mia dizione serve meglio gli interessi dei piccoli e medi produttori della zona che non quella del testo originale; perché la libera concorrenza si attiverebbe assai meglio nel secondo modo che non nel primo. Infatti, se nella zona del Marsala c'è un solo o pochi grandi produttori industriali, quando è il momento del mercato delle uve, saranno loro a stabilire i prezzi, e ai piccoli e medi produttori d'uve non resterà che subirli.

DE VITA. Il secondo comma dell'articolo chiarisce come il vino debba essere preparato e quali caratteristiche debba avere.

GUI. La questione posta dall'onorevole Pugliese ha fondamento. Una cosa è produrre l'uva ed un'altra preparare il vino, ciò che implica un intervento di natura industriale.

Ora, fra i produttori di uve e coloro che le lavorano per produrre il vino, c'è differenza di interessi. Gli agricoltori avrebbero interesse a che l'acquisto delle uve fosse libero, perché più concorrenti vi sono, più il prezzo delle uve cresce. Il fatto che si possa fabbricare il « Marsala » soltanto nella zona delimitata, determina una condizione di favore per gli industriali della zona, in quanto vi è una minore richiesta di quelle uve da parte di coloro che, essendo fuori della zona, non possono acquistarne per fabbricare « Marsala ».

Io non sono informato sul numero degli industriali della zona e se vi sia un certo monopolio che, con questa legge, noi verremmo a confermare e potenziare. Se crediamo che vi sia una crisi, oltre che dei produttori, anche della mano d'opera di questi stabilimenti industriali, ecco che si determina una condizione di favore per questi industriali, i quali potranno così occupare un maggior numero di operai, sia pure a danno dei produttori di uva.

Certamente, sarebbe meglio che si costituissero degli enopoli e delle cantine sociali. Io vorrei sapere se effettivamente vi sia una crisi in quella industria e se sia il caso di venire incontro a quegli industriali.

FERRARIS. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento Pugliese perché ho constatato che nelle zone del Piemonte (zone del Barolo, del Barbaresco, del Moscato, ecc.) sono pochi industriali a determinare il prezzo delle uve e dei vini, avendo essi quasi totalmente il monopolio della lavorazione di questi prodotti. Appunto per questo avevamo costituito nelle nostre zone il consorzio per la lavorazione del Barbaresco, del Moscato e del Barolo, con facoltà di vendere le uve anche fuori delle zone tipiche. Ne abbiamo avuto effettivamente un vantaggio, poiché in quelle zone si recano ad acquistare uve anche industriali che stanno al di fuori, fuori della zona tipica, e che, successivamente, le portano a vinificare altrove ed hanno diritto al marchio del vino tipico.

Quindi, nell'interesse di tutti i viticoltori, sono favorevole all'emendamento Pugliese.

ADONNINO. Vorrei far notare che, approvando l'emendamento Pugliese, sarebbe inutile fare la legge!

Quello che oggi si vuole evitare è che vini fabbricati a Roma o a Milano siano venduti con l'etichetta « Marsala ». L'onorevole Pugliese obietterà che in primo luogo bisogna andare a comprare le uve a Marsala. Ma praticamente come può esperirsi il controllo se le uve siano state effettivamente acquistate a Marsala?

PUGLIESE. Col certificato di origine.

ADONNINO. No, io trovo una difficoltà insormontabile per questo controllo, e lo scopo fondamentale della legge verrebbe ad essere frustrato! In pratica, commercialmente, a nessuno conviene recarsi, per esempio, da Milano a Marsala per acquistare le uve, per poi trasportarle a Milano e fare il « Marsala ». Il prezzo del trasporto inciderebbe enormemente sul prodotto! Se io vado ad acquistare un quintale di uva a Marsala, lo porto a Milano e riempio 50 botti di vino adoperando, oltre che quello prodotto dall'uva di Marsala, anche altri vini, allora mi può convenire l'operazione; ma se voglio fabbricare tutto « Marsala » genuino con uve acquistate a Marsala, l'operazione non conviene più!

Inoltre, volendo creare un sistema di controlli efficienti, si dovrebbero sostenere tante di quelle spese che praticamente il controllo non avrebbe risultato alcuno.

Raccomando di por mente a questo concetto fondamentale: evitare le frodi e avere un « Marsala » genuino. In sostanza, sarebbe meglio approvare senz'altro la proposta di legge, senza l'emendamento Pugliese. Vorrei far rilevare alla Commissione che è desiderio di tutte le categorie, anche degli agricoltori di Marsala (che quotidianamente ci sollecitano anche con telegrammi), che questa legge sia al più presto varata.

A Marsala tutti hanno la loro piccola fabbrica di vino tipico; c'è un tale numero di piccole fabbriche nella campagna di Marsala, nella provincia di Trapani e in buona parte di quelle di Agrigento e di Palermo, che può dirsi si tratti addirittura di una industria a carattere familiare. Pregherei pertanto il collega Pugliese di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. La questione posta dal collega Pugliese è importante: una cosa è proteggere l'industria del vino « Marsala », un'altra proteggere i produttori dell'uva con cui il « Marsala » si fa. La preoccupazione dell'onorevole Pugliese è che, concedendo questa specie di monopolio di produzione alle fabbriche trasformatrici esistenti nella zona tipica, i produttori agricoli della zona si vedano praticamente obbligati a fornire esclusivamente quegli industriali.

Ora, io desidererei che gli onorevoli colleghi che conoscono quella zona precisassero se le ditte produttrici di vino « Marsala » sono molte.

ADONNINO. Moltissime!

GRAMMATICO. E vi sono anche le cantine sociali.

PRESIDENTE. Quindi, c'è una possibilità di concorrenza nell'acquisto delle uve?

ADONNINO. Sì. Io ho però accennato poc'anzi come, in pratica, non possa avvenire che, senza frode, da altre regioni si vada ad acquistare l'uva a Marsala per lavorarla fuori della zona tipica. Se oggi tale operazione si può fare, è perché si aggiungono al « Marsala » vini estranei.

Noi, invece, desideriamo, con questa legge, evitare tali miscele e tali frodi. Se diamo modo di fabbricare il « Marsala » in altre regioni, esse facilmente si verificano, poiché nessuno va ad acquistare l'uva a Marsala per fabbricare il vino tipico a Milano, dove, fra l'altro, non potrà avere nemmeno i mezzi tecnici necessari e dove non esiste l'ambiente adatto. Se si vuole un vino « Marsala » non sofisticato, i compratori di uve non potranno essere che quelli della zona del « Marsala »; diversamente, si darà luogo alle frodi.

Io sottopongo alla Commissione questo concetto fondamentale, facendo presente, fra l'altro, che vi sono quasi tre provincie che vivono di questa industria.

DE VITA. Spero di essere obiettivo anche perché non ho eccessive simpatie per la categoria degli industriali in genere. Ritengo che la disciplina del vino « Marsala », accreditando questo prodotto nei mercati nazionali ed esteri, prodotto che in questi ultimi anni ha perduto in prestigio e commerciabilità per l'anarchia e gli abusi nella fabbricazione, indubbiamente venga a giovare anche all'agricoltura, in quanto intimamente connessa con l'industria.

Con ciò non voglio nascondere il pericolo che si costituisca un monopolio industriale; però ad esso si può ovviare attraverso la costituzione di un grande enopolio, che nel Marsalese manca. Esso metterebbe i produttori in condizione di far fronte al monopolio industriale che viene a costituirsi. Però l'emendamento proposto dal collega Pugliese va oltre il segno: con esso verrebbero ad essere danneggiati gli interessi economici di tutta la zona, in quanto è chiaro che, comprando le uve del Marsalese, il vino può essere fabbricato altrove.

Ora io debbo aggiungere un altro elemento di giudizio che mi sembra importante: industriali delle altre zone d'Italia che senza dubbio hanno attivato l'attività economica e commerciale del Marsalese, alla vendemmia dettano essi il prezzo dell'uva, mettendo in crisi l'industria locale, e abbassando il prezzo quando non intervengono, inconvenienti questi, inerenti all'attività economico-commerciale. Il sistema può recare anche dei vantaggi, come quando grandi ditte, avendo necessità di acquistare uva, ravvivino il mercato a beneficio dei produttori, eliminando in tal modo questo pericolo.

Per la tutela della produzione c'è dunque la possibilità di costituire un consorzio obbligatorio con un grande enopolio, che dovrebbe inoltre controllare che la fabbricazione avvenga secondo le norme apposite.

Se approvassimo l'emendamento proposto, questa legge non avrebbe più ragione di esistere, in quanto ché, quello che noi vogliamo evitare non lo eviteremmo più e il « Marsala » potrebbe essere prodotto in qualsiasi luogo d'Italia, essendo pertanto inutile delimitarne la zona tipica di produzione. Non possiamo quindi accettarlo, ma solo fare dei voti e, se le norme vigenti lo consentiranno, studiare la possibilità di costituire un consorzio obbligatorio tra i piccoli e medi produttori della zona per la creazione di un grande enopolio.

GRAMMATICO. L'industria del « Marsala » è così generalizzata nelle provincie di Trapani, Palermo (in parte) ed Agrigento che la concorrenza è fortissima. La crisi che essa attraversa attualmente è dovuta precisamente al fatto che il vino di questo nome non si fabbrica nella zona, ma fuori. Il vino « Marsala », fabbricato a Torino ha il sapore di Vermouth, non di « Marsala », perché nelle contrade del Marsalese il mosto arriva ad avere fin 18 gradi ed ha un aroma inconfondibile.

Per evitare la crisi, questa legge è più che opportuna ed io la voterò favorevolmente con coscienza, perché solo con essa si potrà arginare la fabbricazione del « Marsala » fuori dal Marsalese e si potrà far sì che quel « Marsala » che si produce nella zona sia riaccreditato nel mercato interno ed estero così come lo era precedentemente.

TRUZZI. Sono contrario all'emendamento, proprio nell'interesse dei produttori. È vero che, lasciando la possibilità agli industriali di acquistare le uve e di esportarle per fabbricare il vino altrove può nascere una concorrenza benefica; ma è un vantaggio troppo ristretto. Perché, portando via 100 quintali di uva, possono farne 300 quintali di vino « Marsala », il che verrebbe a danneggiare la zona d'origine.

Inoltre tutti gli agricoltori d'Italia di tutte le produzioni tipiche ringrazierebbero se si desse loro una facoltà ed un privilegio di questo genere.

La questione è un'altra: sapere se la attrezzatura sia o no all'altezza. Se non lo è, si costituiscano cantine sociali, e in poco tempo e senza grande spesa si avrà una attrezzatura stabile che per sempre metterà in condizione di difendersi dalla speculazione. Proprio dal punto di vista dell'interesse dei produttori, direi: castighiamoli in un primo momento, incitiamoli a fare qualcosa, e teniamo duro: nell'avvenire avremo fatto veramente il loro interesse.

PUGLIESE .Se avessi una conoscenza esatta della zona e fossi al corrente dell'andamento del mercato delle uve, insisterei sull'emendamento. Ma poiché i rappresentanti della zona, di tutti i partiti, sono d'accordo nella tesi che la legge, così come è proposta, faccia l'interesse dei produttori, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Questa discussione dimostra ancora una volta come sia opportuna e necessaria la legge generale per la tutela dei

vini tipici. Perché è chiaro che qui noi approviamo una norma che definisce vino « Marsala » soltanto quello prodotto nella zona, ma occorre che questa disposizione valga anche per altre zone. Quindi il coordinamento di questa legge con la legge generale si rende necessario ed occorre che il Governo e noi stessi ci si faccia promotori di una legislazione generale.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La preoccupazione dell'emendamento Pugliese deriva dall'intendimento di aiutare i piccoli produttori viticoli nei confronti dell'industria vinicola. Ma si è detto: se al momento della vendemmia diamo possibilità ai produttori di uve di venderle, sottraendosi anche agli accordi che nel frattempo si fossero stabiliti fra gli industriali, offriamo la possibilità di produrre il « Marsala » anche fuori della Sicilia.

Ora, su questo punto sono tutti d'accordo. La Sicilia non è raffrontabile al Piemonte, dove si fa il « Barolo » con vini acquistati perfino in Puglia.

Io penso che la tutela del produttore di uve si ottenga limitando la produzione del vino « Marsala » alla zona delle uve che producono il vino « Marsala ». Se esaminiamo quanto « Marsala » si produce nel mondo e quanto « Marsala » si produce in Sicilia, vediamo che effettivamente in Sicilia c'è una produzione che si può giustamente definire familiare. Se si vendesse in tutto il mondo solamente il vino prodotto dalla provincia del Marsala, non si consumerebbe neanche la quarta parte del « Marsala » che si consuma effettivamente.

Ad ogni modo, se questi provvedimenti saranno adottati razionalmente, la difesa del produttore di uve si effettuerà soltanto nella limitazione del consumo del vero « Marsala », poiché non sarà più possibile produrre il « Marsala » a Milano o altrove con uve che niente hanno a che vedere con le uve di Marsala.

Quindi, non temo che i produttori agricoli possano essere danneggiati da questo provvedimento, cosa che invece avverrebbe se accogliessimo l'emendamento dell'onorevole Pugliese. Pertanto, l'onorevole Pugliese ha fatto bene a ritirarlo. Se si consentisse la produzione del « Marsala » in ogni luogo, si recherebbe un danno ai produttori e si verrebbe ad autorizzare la frode e la sofisticazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione sia ormai abbastanza edotta e tranquillizzata su questa materia.

Essendo stato ritirato l'emendamento Pugliese e non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo originario.

(*È approvato*).

Sui rimanenti articoli non vi sono emendamenti. Poiché nessuno chiede di parlare, li porrò senz'altro successivamente in votazione.

ART. 2.

I vini « Marsala » sono classificati come appresso:

a) Marsala fini (Italia, I.P., particolare);
b) Marsala superiori (S.O.M.-G.D.-L.P.);
c) Marsala vergini (Soleras);
d) Marsala speciali (Marsala uovo, Marsala crema, Marsala mandorla, Marsala nocciola e tutti gli altri vini comunque preparati con impiego di vino Marsala quale prodotto base).

Le denominazioni e le sigle indicate entro parentesi alle lettere *a*), *b*) e *c*) possono essere usate da tutte le ditte che producano tipi tradizionali indicati nelle lettere stesse.

(*È approvato*).

ART. 3.

È vietata la preparazione dei vini di cui alla lettera *a*), *b*) e *c*) dell'articolo precedente al di fuori della zona tipica di produzione di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 1931.

Il vino Marsala da aromatizzare per la produzione dei Marsala speciali, di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente fuori della zona di origine, deve essere genuino.

Le ditte produttrici di vini aromatizzati e di liquori includenti nella loro denominazione il nome « Marsala », « Marsala all'uovo », « Marsala chinato » e simili, devono tenere un registro di carico e scarico con allegata la documentazione giustificativa opportuna, in modo da dimostrare la corrispondenza fra il vino Marsala acquistato e i quantitativi prodotti e venduti.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le caratteristiche minime particolari di ciascun tipo di vino Marsala di cui all'articolo 2 della presente legge sono le seguenti:

a) Marsala fini: gradazione alcoolica 17 per cento per distillazione; estratto secco totale 70 per mille; zuccheri riduttori 5 per cento.

b) Marsala superiori: gradazione alcoolica 18 per cento per distillazione. Per il tipo dolce è richiesto un contenuto zuccherino non inferiore al 10 per cento mentre per il tipo secco non è prescritto alcun minimo di contenuto zuccherino.

c) Marsala vergini: si intendono i vini prodotti senza aggiunta né di mosto cotto né di sifone, né di mosto concentrato, senza limiti minimi di contenuto zuccherino, con una gradazione alcoolica non inferiore a 18 gradi per distillazione e sottoposti ad un prolungato periodo di invecchiamento naturale.

Devono essere commerciati e venduti soltanto in bottiglie originali.

d) Marsala speciali: tutte le caratteristiche organolettiche ed analitiche dei Marsala superiori. È consentita per essi l'aggiunta di saccarosio, di sostanze, ingredienti e droghe che ne caratterizzano le specialità.

(*È approvato*).

ART. 5.

Chiunque produce, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio sotto la denominazione di cui agli articoli precedenti, vini non rispondenti alle prescrizioni della presente legge; chi faccia uso delle denominazioni anzidette accompagnate da qualificativi (uso, tipo, gusto, sistema e simili) o da diminutivi o da maggiorativi e consimili deformazioni degli anzidetti nomi di origine o comunque faccia uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito a norma delle leggi penali vigenti. In ogni caso si procede al sequestro del prodotto. Accertata l'infrazione, l'autorità giudiziaria ordinerà la confisca della merce. In caso di recidiva abituale o di infrazioni tali da cagionare grave danno alla rinomanza dei prodotti italiani all'estero le pene saranno raddoppiate.

Prima di votare quest'articolo 5, a titolo di chiarimento, chiedo al relatore il perché della dizione: « chiunque produce, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio ».

CARTIA, *Relatore*. Il produrre significa che il vino è nella fabbrica, il vendere è invece l'atto della vendita.

PRESIDENTE. Io chiedo se sia possibile che si determini una infrazione della legge anche nella fase puramente produttiva.

CARTIA, *Relatore*. Nella fabbrica, il vino non è ancora messo in vendita; ma questa fase è contemplata proprio nelle prime due parole dell'articolo.

PRESIDENTE. Quindi, chi produce deve produrre con quella data etichetta, perché diversamente si potrebbe pensare che produca un vino che non sarà « Marsala ».

GRIFONE. Appunto, noi vogliamo colpire non soltanto il commerciante, ma anche il produttore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 5, nel testo già letto.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione sulla proposta di legge di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana: Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato passito di Pantelleria ». (Approvata dal Senato). (1492).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al secondo punto, il seguito della discussione sulla proposta di legge n. 1492 di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana: Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato passito di Pantelleria ».

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Cartia.

CARTIA, *Relatore*. Debbo far rilevare come vi sia una mancanza di coordinamento tra l'articolo 3 di questa legge e l'articolo 5 dell'altra. L'Assemblea regionale siciliana infatti, per far presto, omise di modificare in questo articolo 3 il riferimento alle sanzioni previste dal decreto-legge del 1925, convertito nella legge del 1926 e successive modificazioni, come aveva fatto nell'altra: « a norma delle leggi penali vigenti ». A me sembra che la legge andrebbe inquadrata nella stessa formulazione usata per il « Marsala ». Ma poiché ciò comporta perdita di tempo e siccome, d'altra parte, il vino non può essere fabbricato fuori dalla zona (potrebbe persino fare a meno della protezione, perché ha odore caratteristico, dovendo l'uva appassire sulla pianta), sono del parere di approvare senz'altro la proposta di legge nel testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che non essendoci emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La denominazione di «Moscato passito di Pantelleria» è riservata esclusivamente al vino ottenuto dall'uva Zibibbo (moscatellone) convenientemente appassita e prodotta nel territorio dell'Isola di Pantelleria e preparato nello stesso territorio con la sola aggiunta di alcool etilico.

Il vino suddetto deve avere una gradazione alcoolica non inferiore al 14 per cento in volume, un contenuto zuccherino non inferiore all'11 per cento (analisi col liquore di Fehling), colore ambrato, gusto dolce gradevole, aroma delicato di moscato e brillantezza assoluta.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il moscato di cui all'articolo precedente può essere di tipo normale e di tipo extra o superiore.

Il tipo normale deve avere le caratteristiche minime specificate nell'articolo 1, mentre il tipo extra, da vendere in bottiglie originali, deve avere come minimo 15,5 per cento di alcool in volume e 14 per cento di zucchero (analisi col liquore di Fehling) e caratteri organolettici aromatici e raffinati.

(*È approvato*).

ART. 3.

Chiunque ponga in vendita o metta, comunque, in commercio vino moscato passito, di provenienza diversa da quella reale, con la denominazione di «Moscato passito di Pantelleria», oppure produca nella zona tipica e commercia o pone in vendita vino «Moscato passito di Pantelleria» che non abbia le specifiche caratteristiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è punito con le sanzioni stabilite dagli articoli 51, 55 e 57 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni. In ogni caso si procede al sequestro del prodotto e, accertata l'infrazione, l'autorità giudiziaria ordina la confisca della merce

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Comunico che gli onorevoli Sodano, Franzo, Helfer, Ferraris, Tonengo e Cimenti hanno presentato il seguente ordine del giorno relativo alla tutela dei vini tipici:

«La Commissione dell'agricoltura della Camera dei deputati, nell'approvare in sede legislativa le proposte di legge di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati «Marsala» e «Moscato di Pantelleria», invita il Governo e per esso il Ministro dell'agricoltura a predisporre e presentare alle Camere un progetto di legge generale atto a definire le caratteristiche dei vini tipici e alla tutela degli stessi delle altre zone d'Italia».

Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aggiunte e modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto. (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato). (1532).

PRESIDENTE. Il terzo punto dell'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge n. 1532: Aggiunte e modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto.

Propongo, data la complessità dell'argomento, che ne sia rinviata la discussione alla prossima seduta.

GRIFONE. Poiché riteniamo che sarà oggetto di molte discussioni, siamo d'accordo sulla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Norme relative al territorio di produzione ed alle

caratteristiche di vini tipici denominati « Marsala » (1470):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: « Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato passito di Pantelleria » (1492):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Amicone, Bellucci, Burato, Calcagno, Cartia, Chiarini, Cimenti, Clocchiatti, Cremaschi Olindo, Dal Pozzo, Ferraris, Franzo, Germani, Gorini, Grammatico, Grifone, Gui, Helfer, Marabini, Marenghi, Pino, Nicotra Maria, Sodano, Tommasi, Tonengo, Tudisco, Truzzi e Visentin Angelo.

È in congedo:

Basile.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI